



Unione europea



MIUR



Regione Calabria



I.C. Statale Falcomatà-  
Archi

## **Istituto Comprensivo Statale “Falcomatà-Archi”**

PLESSI - **SEC. I GRADO:** Ibico/Pirandello-Klearchos – **PRIMARIA:** S. Caterina - S. Brunello - Archi Cep –  
**INFANZIA:** S. Caterina - Archi Centro

Via Montello n.7 – S. Caterina, **Tel. 0965 48679** - via Baglio Giunta - Archi **Tel. 0965 48555**

Sito web: <http://www.icfalcomatarchi.it/>

C.F: 92081760800 - C.M.: RCIC80500X

**A.S 2022-23**

### **PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE**

#### **DEGLI ALUNNI H**

#### **(AGGIORNAMENTO)**

**A cura della Coordinatrice Area 2 e della Commissione GLHI**

### **ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI H**

#### **DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO**

**Aggiornamento ai sensi della normativa MIUR ultima**

**a.s. 2022-2023**

L'I.C. Falcomatà-Archi, accoglie per l'anno scolastico 2022-2023, n° 59 alunni con disabilità con tipologia EH appartenenti alla Scuola Primaria ( n° 28 alunni) , alla Scuola dell'Infanzia ( n°7 alunni) e n°24 alunni alla Scuola Secondaria di Primo Grado ( plessi Klearchos e Pirandello) . Gli alunni sono affidati ad un corpo docente di sostegno che, a pieno regime, risulta composto da n° 49 unità complessive fra docenti titolari a t.i. , docenti in assegnazione provvisoria e/o incarico annuale, potenziamento del disagio ecc..

Tutti gli alunni sono forniti di certificazione (L.104/92 e/o D.P.C.M. n°185 del 2006) ai fini dell'integrazione scolastica e, precisamente, n° 35 alunni ( n°7 di Sc. dell'Infanzia , n° 16 di sc. Primaria e n°12 di Sc. Sec. di Primo Grado ) presentano una certificazione di gravità EH .

L'Istituto Comprensivo comprende tre plessi di Scuola primaria: S. Caterina , San Brunello ed Archi. Nel plesso di S. Caterina è, inoltre , ospitata anche la Scuole dell'Infanzia. Anche ad Archi è presente un plesso di scuola dell'Infanzia e presso le due scuole sono iscritti, nel presente anno scolastico, n°7 alunni diversamente abili, tutti possesso di L.104 art.3c.3.

Il plesso di Santa Caterina Scuola Primaria, accoglie n° 9 alunni con disabilità EH, di cui n°6 alunni con disabilità psicofisica in situazione di gravità in possesso di L.104/DPCM185/2006 art.3 c.3 e n° 3 alunni psicofisici in possesso L.104 art.3c.1 e/o D.P.C.M. n°185 del 2006 c.1 .

Il plesso di San Brunello, Scuola Primaria, accoglie n° 4 alunni con disabilità ( su tipologia EH), due dei quali in possesso L.104 art.3c.3 e n° 2 in possesso di L.104/92 e/o D.P.C.M. n°185 del 2006 c.1 .

Il plesso di Vito, scuola primaria , accoglie n°5 alunni diversamente abili ( su tipologia EH), dei quali n°4 in possesso L.104 art.3c.3 e n° 1 in possesso di L.104/92 c.1.

Il Plesso di Archi , Scuola Primaria , accoglie n° 10 alunni con disabilità ( su tipologia EH) n°4 dei quali in situazione di gravità .

La scuola secondaria di Primo Grado Pirandello accoglie n°16 alunni EH, n°9 dei quali in possesso di DPCM L.104 art.3 c.3 (situazione di gravità).

La scuola secondaria di Primo Grado Klearchos accoglie n° 8 alunni ( di cui n°3 in possesso di L.104 art.3 c.3 e/o DPCM L.104 art.3 c.3) .

I plessi risultano generalmente dotati di strutture idonee ad accogliere alunni disabili: scivoli gommati ed in cemento per accedere ai locali della scuola e muoversi all'interno di essa con le sedie a rotelle e bagni attrezzati.

Il plesso di San Brunello risulta dotato di strutture e locali idonei allo svolgimento dell'attività individualizzata di sostegno; tra le risorse sottolineiamo l' esistenza di un' aula multimediale, particolarmente utile per l'uso di software didattici di genere vario ( recupero difficoltà cognitive, linguistiche, logico-matematiche, dislessia, ecc.).

Il plesso di S. Caterina dispone di una palestra, di due aule multimediali dislocate al primo ed al secondo piano dell'edificio, ma appare carente, almeno al momento, quanto a locali idonei, al piano terra dell'edificio, per svolgere attività di sostegno di tipo individualizzato, a carattere cognitivo, psicomotorio, manipolatorio, musicoterapia ecc. Attività, queste ultime, necessarie per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità predisposte per gli alunni diversamente abili nel PEI. Il plesso di Vito, che ospita 5 classi di scuola primaria appare dotato di aule ed ambienti confortevoli e luminosi e di un cortile esterno adibito ad oro per le attività laboratoriali di educazione all'ambiente ed alla salute degli alunni.

Il plesso di Archi Cep , che accoglie tutte le classi di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di Primo Grado su piani diversi , è spazioso, ricco di attrezzature e sussidi, di un laboratorio multimediale ben organizzato, di un laboratorio musicale, di un ampio salone che funge, tra l'altro , da teatro per le rappresentazioni degli alunni , di locali idonei allo svolgimento di attività varie a carattere cognitivo, psicomotorio, manipolatorio, ecc. E', inoltre, circondato di ampi spazi verdi.

L'edificio in cui è ospitata la la Scuola Secondaria di Primo Grado Pirandello è organizzato su due piani e dispone di aule ampie e luminose, di un laboratorio multimediale ricco ed attrezzato, di un laboratorio musicale, di un locale per la mensa, di una palestra spaziosa e luminosa ecc.

Gli operatori scolastici e quelli sanitari sono, da sempre, in rapporto di stretta e proficua collaborazione. In particolare, va sottolineata la grande sensibilità e disponibilità collaborativa degli specialisti dell'U.M.V. ASP n° 5 che, da anni, fanno parte del GLO operativo dell'Istituto Comprensivo, degli operatori degli Istituti di riabilitazione di Reggio Calabria (Casa Serena, Villa Betania, Skinner, Mariotti ecc.)

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO E NOVITÀ ULTIME**

Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l'inclusione scolastica, che prevede l'obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di "prendere in carico" e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità. **La Legge 104/92**, legge quadro della disabilità, riconosce, nelle connotazioni fondamentali, e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l'infanzia e l'adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) e il lavoro, nell'età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22).

Inoltre, una ricostruzione dell'iter legislativo riguardante l'integrazione, e dei relativi principi, è presente nelle **"Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità"**, diramate con nota del 4 agosto 2000. Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l'integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l'integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Organo consultivo e propositivo, a livello nazionale, in materia di integrazione scolastica è l'Osservatorio per l'integrazione delle persone con disabilità.

**La L.107/2015** ed i successivi decreti attuativi, in particolare il D.lgs. N°66/2017, il D.lgs n°62/2017 ed il D.lgs n°96/2019, hanno previsto importanti novità in merito all'inclusione ed alla valutazione degli alunni Disabili e Bes, in particolare DSA, prevedendo quanto segue:

viene chiarito il procedimento di riconoscimento della disabilità, sino ad oggi di handicap, che negli ultimi anni aveva assunto situazioni diversificate nelle varie regioni italiane: la disabilità, infatti, viene ora ricondotta ai criteri dell'ICF, uno strumento scientifico internazionale che dovrebbe consentire la più puntuale definizione del profilo di funzionamento delle persone. Con il nuovo Decreto, la famiglia partecipa, a tutte le fasi: dalla formulazione del Profilo di Funzionamento dell'alunno (che sostituisce la Valutazione Diagnostica Funzionale, come chiesto dalle associazioni), alla quantificazione delle risorse da assegnare. Sempre su richiesta delle famiglie, poi, il PEI (Piano Educativo Individualizzato) entrerà a far parte del Profilo di Funzionamento. Per ragioni di opportunità e per la portata innovativa di tali aspetti, l'entrata in vigore è postposta al 2019, in attesa anche di congrue indicazioni e decreti applicativi. Nell'Articolo 5 comma 4 lettera c viene specificato che il Profilo di funzionamento "è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato

preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata. Il testo finale del DLGS 66 parla, inoltre, di un «profilo di funzionamento secondo i criteri del succitato modello bio-psico-sociale dell'ICF, ai fini della formulazione del progetto individuale (di cui all'articolo 14 della legge 8 Novembre 2000 n. 328), nonché per la definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)». La continuità didattica dovrebbe, secondo il decreto, essere maggiormente garantita. (articolo 14 del Decreto 66/17): viene, infatti, mantenuto l'attuale vincolo quinquennale. All'articolo 14 è aggiunto, che «al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 462 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

Sulla delicata questione del tetto massimo di alunni per classe, continua ad essere vigente la regola attuale che è stata recepita puntualmente anche in seno al GLHI :

il mantenimento a un massimo di 20 alunni per classe in presenza di ragazzi con disabilità, fissato dal Decreto 66/17. Tale disposizione, infatti, recepisce quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09. Venendo ad una più ravvicinata disamina dei due decreti attuativi si osserva quanto segue:

**Il Decreto Legislativo n°66 /2017 (Atto del Governo n. 378)** è costituito da **ventuno articoli**, suddivisi a loro volta in **7 Capi** (Capo I : *Principi generali*; Capo II: *Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica*; Capo III: *Procedure di certificazione per l'inclusione scolastica*; Capo IV: *Organizzazione scolastica per l'assegnazione delle risorse*; Capo V: *Programmazione e progettazione dell'inclusione*; Capo VI: *Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico*; Capo VII: *Ulteriori disposizioni*. Gli articoli più rilevanti ai fini dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità sono stati oggetto di studio da parte del Dipartimento Inclusione:

1. L'**articolo 1** (*Principi e finalità*) recita che l'inclusione scolastica:

- a) **riguarda** le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
- b) si **realizza** nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche condiviso con le famiglie e con gli altri soggetti operanti sul territorio.
- c) è **impegno** fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica.

2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

Viene delineato, il **concetto di "scuola inclusiva"**, il quale ha avuto un'evoluzione storico-culturale che, a partire dalla Legge 118/71, con la proposta di un nuovo modello di scolarizzazione degli alunni con disabilità nelle classi comuni anziché in quelle "speciali", ha interessato il sistema scuola nel suo complesso. Inizialmente denominata "integrazione", l'inclusione scolastica nasce originariamente per garantire il diritto di istruzione e successo formativo dei minori con disabilità, ma rappresenta, oggi, un **valore fondamentale e fondante** l'identità stessa delle singole istituzioni scolastiche, siano esse statali o paritarie, valido per tutti gli alunni e studenti. E ciò grazie soprattutto a quanto recentemente stabilito nel 2001 dall'**OMS** (Organizzazione Mondiale della Sanità) con l'**ICF**, la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, e nel 2006 dalla **Convenzione ONU** sui Diritti delle Persone con Disabilità. Nel Decreto, l'inclusione scolastica viene individuata quale architrave dell'identità culturale, educativa e progettuale delle scuole, caratterizzandone nel profondo la mission educativa, attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le componenti scolastiche. Essa, pertanto, viene sviluppata e valorizzata nell'ambito dei documenti fondamentali della vita della scuola, quali il

**PTOF** (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), che scandisce l'identità culturale ed educativa delle singole istituzioni scolastiche. A fronte della nuova visione di scuola inclusiva – in cui il successo formativo riguarda tutti gli alunni e gli studenti, nessuno escluso – il Decreto intende intervenire a rinnovare e ad adeguare le strategie specifiche messe in atto per gli alunni e studenti con disabilità di cui alla Legge 104/92. Sempre l'articolo 1, infine, sottolinea come tutti gli interventi a favore degli alunni/studenti con disabilità vadano nella direzione di superare necessariamente la **vecchia concezione di loro “presa in carico” da parte dei docenti**, ribadendo che l'inclusione scolastica, perché sia effettiva, interessa invece **tutte le componenti scolastiche**, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigenti scolastici, docenti curricolari, personale ATA (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo), studenti e famiglie, nonché tutti gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione.

L'**articolo 2** (*Ambito di applicazione*) individua i **soggetti beneficiari del decreto**. L'atto è incentrato esclusivamente sull'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 e l'articolo focalizza l'attenzione sull'inclusione scolastica da realizzarsi in un **sistema integrato** che, come già anticipato nel primo articolo, operi all'interno di un **progetto complessivo di sostegno e assistenza**, realizzato da scuola, famiglia e dai diversi soggetti, pubblici e privati, a diverso titolo coinvolti e con diverse competenze e responsabilità. Il **PEI** (Piano Educativo Individualizzato) è inserito, infatti, quale parte integrante del progetto individuale, potenziandone sostanzialmente il ruolo, ed essendo lo stesso non un mero documento burocratico, ma l'occasione fondamentale per la realizzazione del “progetto di vita” degli alunni e degli studenti con disabilità. In sostanza, questo articolo ricalca appositamente l'innovativo concetto di **“condivisione”** nell'ambito della definizione del PEI, agganciandosi così a quell'idea “cooperativa” di inclusione scolastica che **non riguarda solo il docente per il sostegno**, ma tutte le componenti scolastiche, rimarcando al contempo, nell'ambito dei diritti, tutte le misure previste dalla legislazione vigente per il supporto, anche materiale, necessario per l'inclusione scolastica.

L'**articolo 3** (*Prestazioni e competenze*) individua le **prestazioni per l'inclusione scolastica**, effettuando una ricognizione dei compiti già assegnati dalla normativa vigente a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità. Qui si ribadisce ancora una volta che le scelte in materia di disabilità vanno nella direzione di definire un sistema integrato degli interventi fra servizio sociale, sanitario ed istruzione. In virtù dell'attuale assetto di riparto delle competenze, come tracciato dal vigente Titolo V della Costituzione, le funzioni dei vari Enti coinvolti nel processo d'inclusione scolastica, vengono ripartite nel modo seguente.

Allo **Stato** competono:

1. L'assegnazione, per il tramite dell'Amministrazione Scolastica, dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità.
2. L'assegnazione, per il tramite dell'Amministrazione scolastica, del personale ausiliario nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, ai sensi della normativa vigente.
3. La costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di **non più di 22 alunni** ove siano presenti studenti con disabilità certificata, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente.
4. La definizione dell'organico del personale ATA (Ausiliare, Tecnico, Amministrativo), tenendo conto, in sede di riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con

disabilità certificata presso ciascuna istituzione scolastica statale, anche in deroga ai vincoli numerici, come previsto dalle disposizioni vigenti.

**5.** Assegnare alle istituzioni scolastiche paritarie un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e degli studenti con disabilità certificata frequentanti, finalizzato all'inclusione scolastica degli stessi, ai sensi della legislazione vigente.

Alle **Regioni**, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, compete assicurare la progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della Contrattazione Collettiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Agli **Enti Locali**, ferma restando la ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 1, comma 85 e seguenti della Legge 56/14, competono:

- a) l'assegnazione del personale dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della Legge 104/92;
- b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera c) della Legge 104/92 e dall'articolo 139, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 112/98;
- c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), e all'articolo 24 della Legge 104/92.

Da ultimo, l'**articolo 3** del Decreto definisce una **prestazione comune** a ciascuno degli Enti istituzionalmente preposti all'inclusione scolastica nell'ambito della strumentazione didattica, stabilendo cioè la garanzia in capo allo **Stato** (istituzioni scolastiche), alle **Regioni** (diritto allo studio) e agli **Enti Locali** (erogazione dei sussidi didattici) dell'**accessibilità** e della **fruibilità** di strumentazioni tecnologiche e digitali nell'ambito della didattica, oggi indispensabili per l'apprendimento degli alunni e degli studenti con determinate tipologie di disabilità, quali ad esempio quelle sensoriali.

L'**articolo 4** (*Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica*) **qualifica l'inclusione scolastica** quale elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 80/13.

Al comma 2 vengono introdotti i **criteri** relativi al processo di valutazione e autovalutazione delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, in tema di inclusione scolastica. In pratica, vengono qui delineate le **direttrici fondamentali** verso cui si deve muovere l'azione educativa e formativa nell'ambito dell'inclusione scolastica da parte delle scuole, nei più ampi processi di valutazione e di autovalutazione necessari per la definizione dei cosiddetti «**piani di miglioramento**». Obiettivo della norma è pertanto quello di identificare dei criteri che consentano alle scuole di valutare la propria azione inclusiva, di misurarla e di apportare le opportune strategie per migliorarla o consolidarla.

Nel dettaglio, i criteri identificati sono i seguenti:

- a) qualità del Piano per l'Inclusione scolastica (PAI);
- b) realizzazione di processi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei percorsi di educazione, istruzione e formazione, definiti e attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti, al fine di garantirne il successo formativo;
- c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'Inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del

personale scolastico, incluse le specifiche attività formative;  
e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;  
f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, delle attrezzature, delle strutture e degli spazi.

L'**articolo 5** (*Certificazione e Valutazione Diagnostico-Funzionale*) individua la «**Valutazione Diagnostico-Funzionale**» in luogo della «Diagnosi Funzionale» (DF) e del «Profilo Dinamico-Funzionale» (PDF), quale **nuovo strumento** per la definizione del cosiddetto “funzionamento” dell'alunno e dello studente con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, che costituisce il fondamento stesso su cui definire le diverse provvidenze, ivi incluso il diritto al sostegno didattico. Si tratta, in concreto, di una **semplificazione**, sia in termini documentali (un solo documento in luogo di due) che in termini temporali e di un tentativo di addivenire a una definizione uniforme del documento **su tutto il territorio nazionale** (anche attraverso apposite Linee Guida, che saranno elaborate dall'INPS), onde evitare difformità applicative e superare le attuali discrasie normative.

L'**articolo 6** (*Commissioni Mediche*) **modifica l'attuale assetto delle Commissioni Mediche**, prevedendo che siano composte da un medico specialista in Medicina Legale, che assume le funzioni di Presidente, e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in Neuropsichiatria Infantile e l'altro tra gli specialisti in Pediatria. Le Commissioni sono obbligatoriamente integrate dal medico INPS. Al comma 2 si prevede che, al fine della predisposizione della citata Valutazione Diagnostico-Funzionale, le Commissioni siano integrate da un **rappresentante dell'Amministrazione Scolastica**, con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica (organico dell'autonomia). Nella fase della Valutazione Diagnostico-Funzionale, si aggregeranno poi alle Commissioni pure **uno specialista** (terapista della riabilitazione) e un **operatore sociale**, figure già previste dalle commissioni disciplinate all'art.4 della L.104/1992. Il comma 5, infine, chiarisce che la quantificazione del sostegno didattico è di stretta competenza del **GIT** (Gruppo per l'Inclusione Territoriale), come disciplinato dal presente Decreto Legislativo (si veda al successivo articolo 8).

L'**articolo 7** (*Procedure della certificazione degli alunni/studenti con disabilità*) precisa, al comma 1, che l'**INPS**, soggetto a cui ordinariamente dev'essere rivolta inizialmente l'istanza per la certificazione, deve trattare quelle relative all'inclusione scolastica **in via prioritaria**, onde consentirne la calendarizzazione dell'accertamento **entro trenta giorni** dalla data di ricevimento dell'istanza. Conseguentemente, le Commissioni Mediche effettuano gli accertamenti e redigono il documento unico di cui al precedente articolo 6, entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell'accertamento.

Il **secondo comma** scandisce poi le fasi relative all'inclusione scolastica, nel modo seguente:

**a)** presentazione da parte del medico di medicina generale o di un pediatra di libera scelta, in via

telematica e su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, della domanda di accertamento della condizione di disabilità. La domanda dev'essere corredata dalla certificazione e dalla documentazione del medico specialista, redatte ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 5;

**b)** accertamento della condizione di disabilità, redazione della Valutazione Diagnostico-Funzionale, individuazione e quantificazione di quanto previsto al precedente articolo 6 da parte della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della documentazione;

**c)** trasmissione dei documenti da parte dei genitori all'istituzione scolastica, nonché al competente Ente Locale, ai fini dell'elaborazione, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato e del Progetto individuale, ove richiesto dai Genitori;

**d)** elaborazione del Progetto Individuale da parte dell'Ente Locale e trasmissione all'istituzione scolastica;

**e)** trasmissione, a cura del Dirigente Scolastico, al GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale), di cui all'articolo 15 della Legge 104/92, come modificato dal presente Decreto, ai fini della proposta delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti:

- 1) documenti di cui ai precedenti articoli 5 e 6;
- 2) Progetto Individuale;
- 3) Piano per l'Inclusione (PAI);
- 4) elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte dell'istituzione scolastica.

L'**articolo 8** (*Gruppo per l'Inclusione Territoriale*) rinnova l'articolo 15 della Legge 104/92, istituendo appunto il **GIT** (Gruppo per l'Inclusione Territoriale) e **sopprimendo tutti gli altri gruppi di lavoro** ormai obsoleti. Il GIT avrà il compito di procedere ad effettuare la proposta di risorse per il sostegno didattico all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio e sarà costituito per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 1, comma 66, della Legge 107/15.

L'**articolo 9** (*Il Progetto individuale*) prevede che il PEI (Piano Educativo Individualizzato) sia parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della Legge 328/00

L'**articolo 10** (*Piano per l'Inclusione*) definisce modalità e contenuti del **Piano per l'Inclusione** (PAI), che rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione e costituisce uno dei momenti fondamentali per la definizione del progetto individuale, per la proposta di assegnazione delle risorse per il sostegno didattico da parte dei GIT e per l'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato. Al fine di rendere **veramente inclusivo il "contesto"** delle istituzioni scolastiche, esso confluisce opportunamente nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), quale elemento caratterizzante l'identità culturale e l'autonomia progettuale delle scuole. In tale documento sono contenute le azioni che la scuola intende intraprendere nell'ambito del contesto in cui opera e a tal fine è la scuola stessa a dover definire le opportunità che intende sfruttare, nonché i vincoli di contesto in cui si deve muovere.



L'**articolo 11** (*Piano Educativo Individualizzato*) delinea appunto i contenuti e le modalità di approvazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che confluisce a pieno titolo nel Progetto Individuale di cui al precedente articolo.

La redazione e l'approvazione del PEI sono viste quale impegno fondante non solo del docente per il sostegno, ma **di tutto il Consiglio di Classe** in cui sia presente un alunno/studente con disabilità. La progettazione e l'azione educativa vengono, quindi, esercitate da tutto il Consiglio di Classe, che programma, unitamente all'insegnante per il sostegno, le strategie didattico-educative per il successo formativo di tutti e di ciascuno. Viene rimarcato e potenziato, pertanto, il precedente concetto della **presa in carico globale** da parte Il PEI – sempre nell'ambito della progettazione integrata – viene elaborato con la necessaria partecipazione delle **famiglie** e di **tutti gli operatori** assegnati alla classe in supporto alla disabilità.

**Dopo tale premessa, riportiamo di seguito la sintesi completa del**

### **DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n° 66**

contenente Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n° 107 (17 G00074)

#### **CAPO I**

Principi generali

#### **ARTICOLO 1**

Principi e finalità

2. L'inclusione scolastica:

- a) **riguarda** le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
- b) si **realizza** nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche condiviso con le famiglie e con gli altri soggetti operanti sul territorio.
- c) è **impegno** fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica.

2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché' delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

#### **ARTICOLO 2**

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Decreto si applicano agli alunni di tutti gli ordini di scuola (dall'infanzia alla Secondaria di secondo grado) con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n° 104.
2. L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

#### **CAPO II**

Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

### ARTICOLO 3

#### Prestazioni e competenze

1. Stato, Regioni ed Enti locali
2. Lo **Stato**:
  - a) Assegnazione docenti di sostegno
  - b) Definizione dell'organico del personale ATA (tenendo conto tra i criteri anche della presenza di alunni con disabilità certificata)
  - c) Assegnazione di collaboratori scolastici anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale
  - d) Assegnazione alle istituzioni scolastiche di un contributo economico in funzione del numero di alunni con disabilità accolti

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto:
3. sono emanati uno o più regolamenti attuativi del comma 2 lettere b e c (personale ATA)
4. sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale per la definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici (art. 3 comma 2 lettera c), anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi.
5. Gli Enti locali provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:
  - a) interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale
  - b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica
  - c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche
6. Stato, Regioni ed Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione.

### ARTICOLO 4

#### Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche (art. 5 DPR 80/2013)
2. L' INVALSI definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione in base a:
  - a) livello di inclusività del PTOF;
  - b) realizzazione di percorsi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione;
  - c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
  - d) realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle competenze professionali del personale e di attività formative;
  - e) utilizzo di strumenti e criteri di valutazione dei risultati;
  - f) grado di accessibilità e fruibilità di risorse, attrezzature, libri di testo, ...

### CAPO III

#### Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica.

### ARTICOLO 5

#### Commissioni mediche. Modifiche alla legge 104/1992

1. la domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva (L. 104/1992) è presentata all'INPS che vi dà riscontro entro 30 giorni
2. Modifiche apportate alla 104
  - a) al comma 1 dell'art. 4 è aggiunto il comma 1-bis sulla composizione delle commissioni mediche:
    - 1 medico legale (presidente)
    - 2 medici specialisti (scelti tra quelli in pediatria, neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto)

Integrate da:

1 assistente specialistico o operatore sociale

1 medico dell'INPS

b) il comma 5 dell' art.12 è così sostituito:

Dopo l'accertamento della disabilità è redatto un Profilo di Funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall' OMS.

c) Sono stati soppressi i commi 6-7-8 dell'articolo 12

### 3. Il Profilo di Funzionamento

Comprende: Diagnosi Funzionale

Profilo Dinamico Funzionale

È redatto dall'unità di valutazione di valutazione multidisciplinare (DPR 24 febbraio 1994), composta da:

- Medico specialista o esperto della condizione di salute della persona
- Specialista in neuropsichiatria infantile
- Terapista della riabilitazione
- Assistente sociale o rappresentante dell'ente locale che ha in carico il soggetto

### 4. Il Profilo di Funzionamento

- È un documento propedeutico alla predisposizione del PEI

- Definisce le competenze professionali e le tipologie delle misure di sostegno e delle risorse utili per l'inclusione scolastica

- È redatto con la collaborazione della famiglia dell'alunno con disabilità, con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica (preferibilmente della scuola frequentata)

- Si aggiorna al passaggio di ogni grado d'istruzione sin dalla Scuola dell'Infanzia e in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità, trasmettono, all'unità di valutazione multidisciplinare, all'ente competente e all'istituzione scolastica, la certificazione di disabilità utile ai fini della redazione del PEI.

6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le **Linee guida** contenenti:

- a) I criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD) dell'OMS
- b) I criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di Funzionamento secondo la classificazione ICF dell'OMS.

## **CAPO IV**

### Progettazione e Organizzazione Scolastica per l'Inclusione.

#### **ARTICOLO 6**

##### Progetto individuale

Il progetto individuale è redatto dal competente ente locale sulla base del profilo di funzionamento, su richiesta e con la partecipazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. È definito in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

#### **ARTICOLO 7**

##### Piano educativo individualizzato

All' Art.14, comma 2 della Legge n. 328/2000, alle parole:

<< valutazione diagnostico - funzionale >> sono state aggiunte << o al profilo di funzionamento >> e alle parole << Servizio Sanitario Nazionale >> sono aggiunte << il Piano Educativo Individualizzato a cura delle istituzioni.

#### **IL P.E.I. MODIFICATO DAL DECRETO**

- a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari, o dal consiglio di classe, dai genitori o chi ne esercita le responsabilità, dalle figure professionali specifiche interne ed esterne alle istituzioni che interagiscono con la classe e con l'alunno in situazione di disabilità e dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare;
- b) tiene conto della condizione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
- c) individua:  
gli strumenti che assicurano l'alternanza scuola - lavoro attraverso la partecipazione e l' inclusione.  
le modalità e le strategie educative e didattiche di valutazione e di intervento in relazione al progetto individuale
- d) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico a partire dalla scuola dell'infanzia soggetto a verifiche periodiche e aggiornato in presenza di nuove condizioni di funzionamento della persona. E' garantita interazione tra i docenti al passaggio di ogni ordine di scuola.

#### **ARTICOLO 8**

##### Piano per l'inclusione

Ciascuna istituzione scolastica all'interno del piano triennale predispone il P.A.I. che definisce le modalità, le risorse, i facilitatori e gli interventi per migliorare l'inclusione scolastica.

#### **ARTICOLO 9**

##### Gruppi per l'inclusione scolastica

L' Art. 15 della Legge 104/92 è stato modificato e prevede:

l'istituzione del **GLIR** ( Gruppo di Lavoro Interistituzionale ) ad opera del MIUR che ha i compiti :

- consulenza e proposta all' USR per ciò che concerne le azioni sul territorio e i percorsi integrati scuola - territorio - lavoro;
- supporto ai gruppi per l' inclusione territoriale G.I.T. e alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei piani di formazione del personale;

È presieduto dal Dirigente U.S.R.( delegato ) con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni, enti locali e associazioni delle persone con disabilità.

In ogni ambito territoriale ad opera del MIUR, il **GIT**(Gruppo per l'Inclusione Territoriale) composta da : Dirigente Tecnico o Scolastico, tre Dirigenti Scolastici dell' ambito territoriale, due docenti per la scuola

dell'infanzia e primo ciclo d'istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione e integrato dalle Associazioni delle persone con disabilità e degli Enti e Aziende Sanitarie Locali nominati con decreto dall'U.S.R.

Il **GLI** (gruppo di lavoro per l'inclusione) è composta da docenti curricolari, Ins. di sostegno eventualmente da personale ATA o da Specialisti dell'azienda Sanitaria Locale.

È presieduto dal Dirigente Scolastico che supporta il C.d.D. nella definizione e realizzazione del P.A.I. e i Docenti contitolari e i Consigli di Classe nell'attuazione del P.E.I.

Si avvale del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità per la realizzazione del P.A.I. Il M.I.U.R. indica la modalità di riconoscimento delle Scuole Polo che svolgono azioni di supporto con le reti del Territorio.

#### **ARTICOLO 10**

##### **Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico**

Il Dirigente Scolastico propone la quantificazione delle risorse di Sostegno Didattico effettuato da ciascuna scuola e le fornisce all'U.S.R.

L'U.S.R. assegna le risorse.

#### **ARTICOLO 11**

##### **Sezioni per il sostegno didattico**

Nell'ambito dei ruoli sono istituite per ciascun grado di istruzione le sezioni dei docenti per il sostegno didattico

#### **CAPO V**

#### **ARTICOLO 12**

##### **FORMAZIONE INIZIALE**

La formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola infanzia/primaria avverrà tramite:

- Corso di Specializzazione specifico in Pedagogia e Didattica Speciale:
  - ✓ Annuale
  - ✓ 60 CFU
  - ✓ 300 ore di tirocinio
  - ✓ Attivato dalle università
  - ✓ Programmato a livello nazionale
  - ✓ Accesso tramite superamento di una prova selettiva presso l'Università

Requisito essenziale: laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (60 CFU relativi alle didattiche dell'inclusione, oltre ai crediti previsti dal piano annuale del corso di laurea).

#### **CAPO VI**

##### **Ulteriori disposizioni**

#### **ARTICOLO 13**

##### **FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA**

Attività formative previste e inserite nel PTOF rivolte a:

- i docenti (in particolare i docenti delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità certificata)
- personale ATA per lo sviluppo di competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base
- dirigenti (formazione su aspetti pedagogici, organizzativi, gestionali, giuridici e didattici)

#### **ARTICOLO 14**

##### **CONTINUITÀ**

La continuità educativo-didattica è presente e garantita dal PAI e dal PEI, il dirigente propone ad altri docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere attività di sostegno purché specializzati. I

docenti a T.D. possono essere riconfermati su richiesta delle famiglie non prima dell'avvio dell'a.s. e in base alla disponibilità dei posti e delle operazioni relative al personale a T.I.

## **ARTICOLO 15**

### **OSSERVATORIO PERMANENTE PER L'INCLUSIONE**

- Si raccorda con l'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

Svolge i seguenti compiti:

- Analisi e studio delle tematiche relative
- Monitoraggio
- Accordi inter-istituzionali per realizzare progetto individuale inclusione
- Proposte di sperimentazione (innovazione metodologico-didattica e disciplinare)
- Pareri e proposte sugli atti normativi

E' presieduto dal ministro o da un suo delegato. Composto da rappresentanti di associazioni, da studenti, da soggetti privati/pubblici, dalle istituzioni scolastiche nominati dal MIUR senza oneri per le casse pubbliche.

## **ARTICOLO 16**

### **ISTRUZIONE DOMICILIARE**

E' garantita istruzione ad alunni che non possono frequentare per almeno 30 giorni (anche non continuativi) per gravi patologie certificate.

## **ARTICOLI 18-19**

Comma 3 prevede la sostituzione della Diagnosi Funzionale con i Profili di Funzionamento (dal 1 gennaio 2019) redatti dall'unità di valutazione multidisciplinare (art. 5 comma 3)

### **GRUPPI DI LAVORO**

- GLIR (Gruppo di lavoro interistituzionale regionale) e GLI dal 1 settembre 2017
- GIT (Gruppo inclusione territoriale) dal 1 gennaio 2019

## **ARTICOLO 20**

### **COPERTURA FINANZIARIA**

Ai componenti dei gruppi per l'inclusione scolastica e dell'osservatorio non spetta retribuzione, indennità o esonero.

Per il GIT verranno stanziati circa 15 milioni.

Un altro importante decreto attuativo è il :

## **DECRETO LEGISLATIVO 13 Aprile 2017 n°62**

“Norme in materia di valutazione,  
certificazione delle competenze nel I ciclo ed esami di stato”

### **Art. 1 Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione**

La valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale, promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. E' effettuata dai docenti tramite una personalizzazione dei percorsi in conformità alle indicazioni nazionali e alle Linee Guida, secondo i criteri e le modalità previste dal collegio e dal PTOF.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

I rapporti scuola-famiglia seguono modalità comunicative efficaci e trasparenti.

## **Art. 2 Valutazione del Primo Ciclo**

La valutazione è espressa con votazioni in decimi. E' prevista ammissione alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La valutazione è effettuata collegialmente dal consiglio di classe, è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

E' oggetto di valutazione l'attività svolta nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione".

La valutazione del comportamento è espressa mediante un giudizio sintetico.

## **Art.3 Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria**

La non ammissione, con decisione assunta all'unanimità, è consentita solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

## **Art. 4 Rilevazione nazionale sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria**

Tali rilevazioni avvengono nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, ad eccezione della rilevazione d'inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta in coerenza con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue.

## **Art. 5 Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di I grado**

Frequenza di almeno 3/4 del monte ore annuale, eccetto casi eccezionali e documentati.

## **Art.6 Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado ed all'esame conclusivo del I ciclo**

Voto espresso in decimi.

## **Art. 7 Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado**

INVALSI solo nella classe terza, nel mese di aprile, sono requisito di ammissione all'esame conclusivo del I ciclo di istruzione. La prova suppletiva viene prevista per alunni assenti per gravi motivi documentati.

## **Art. 8 Svolgimento ed esito dell'esame di stato**

Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente scolastico o un docente collaboratore. L'esame è costituito da 3 prove scritte (italiano, matematica, lingue straniere) e un colloquio orale, valutati con votazione in decimi. La prova INVALSI è eliminata.

## **Art. 9 Certificazione delle competenze nel I ciclo**

La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza acquisite.

### **Art. 10 Esami di idoneità e ammissione all'esame di Stato dei candidati privatisti**

### **Art.11 Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e DSA**

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del I ciclo avviene tenendo a riferimento il PEI. Gli alunni partecipano alle prove standardizzate, il consiglio può prevedere adeguate misure compensative o dispensative o predisporre specifici adattamenti o l'esonero della prova. E' previsto l'utilizzo di attrezzature tecniche e sussidi didattici in base a quanto utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI. Se necessario sono previste prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Le prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Agli alunni che non si presentano all'esame viene rilasciato un attestato di credito formativo, titolo valido per iscrizione e frequenza alla scuola secondaria di II grado, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

**Alunni DSA:** la valutazione, l'ammissione e la partecipazione all'esame finale sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

**Per alunni DSA** con esonero dalla prova scritta di lingua straniera la sottocommissione prevede una prova orale sostitutiva. In casi particolari e su richiesta della famiglia e approvazione del consiglio di classe, l'alunno è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame sostiene prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Gli alunni dispensati non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Gli articoli successivi sono riservati alla Scuola Sec. di II grado.

### **Quanto poi, al decreto inclusione ( D.lgs n°96/2019) , è opportuno ricordare quanto segue:**

L'**art. 1, c. 180 della legge n. 107/2015** aveva previsto l'emanazione di più decreti legislativi attuativi della legge stessa.

Con il ministero Fedeli, essi furono approvati dal Governo in prima lettura il 14 gennaio 2017 (otto schemi di decreti legislativi): ultimato l'iter di approvazione, essi furono emanati il 13 aprile successivo.

Fra di essi, quello recante il n. 66 è rubricato "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

L'entrata in vigore vi era prevista con decorrenza primo gennaio 2019 (art. 19, c. 1); dalla stessa data era disposta la soppressione del D.P.R. 24 febbraio 1994, l'Atto di indirizzo che per oltre venti anni aveva costituito la linea di raccordo tra istituzioni sanitarie e istituzioni scolastiche nella costruzione di passaggi fondamentali quali la Diagnosi funzionale, il Profilo dinamico funzionale e il P.E.I.

Il termine del primo gennaio 2019 fu poi prorogato al primo settembre 2019 (L. 145/2018, art. 1, c. 1138, lett. b) in forza della disposizione di cui al c. 184 della stessa legge n. 107 .



Con il ministero **Bussetti**, l'Osservatorio permanente sull'inclusione scolastica elaborava il testo di modifica del D.Lgs. n. 66: tale testo, approvato in via provvisoria il 20 maggio 2019 dal Consiglio dei Ministri, ha visto la sua edizione definitiva con la pubblicazione appunto del D.Lgs. n. 96 del 7 agosto 2019, recante Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 (G.U. 28 agosto 2019).

Le modifiche al D.Lgs. n. 66/2017 sull'**inclusione scolastica** interessano in misura più o meno rilevante la quasi totalità dei 20 articoli di cui si compone il testo: alcune sono di natura formale, quale la sostituzione della locuzione "disabilità certificata" con formule del tipo "accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica", quasi a delimitare all'ambito scolastico i bisogni educativi speciali di cui sono portatori tali alunni.

Più dettagliatamente, il D.lgs n°96 dello scorso agosto 2019 , *Disposizioni integrative e correttive al [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66](#), recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) , della legge 13 luglio 2015, n. 107»*, entrato in vigore il 12 settembre 2019, ha introdotto alcune importanti modifiche al D.Lgs 66/2017 che di seguito si riportano:

- Maggiore insistenza sul principio di accomodamento ragionevole come principio guida per l'utilizzo delle risorse per il sostegno dei singoli PEI (D.Lgs. 96/2019, art. 7, Modifiche all'art. 8 del D.Lgs 66/2017).
- Estensione dell'adozione dei criteri dell'ICF anche all'accertamento della condizione di disabilità (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all'art. 5 del D.Lgs 66/2017)
- Modifica delle commissioni mediche per l'accertamento della disabilità e precisazione dei partecipanti alla stesura dei documenti per l'Inclusione (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all'art. 5 del D.Lgs 66/2017, c. 3). La commissione medica per la redazione del Profilo di Funzionamento è stata notevolmente ridimensionata, con un numero di elementi che oscilla da 3 a un massimo di 4 professionisti (Neuropsichiatra infantile o esperto nella patologia più almeno due tra terapeuta della riabilitazione, psicologo e assistente sociale o rappresentante dell'Ente Locale). Ad essa si aggiunge la collaborazione dei genitori, **la partecipazione dell'alunno -"nella massima misura possibile"-** e della scuola nella persona del dirigente scolastico o di un docente specializzato in sostegno didattico (il decreto precedente indicava un rappresentante generico dell'istituzione scolastica, individuato "preferibilmente" tra i docenti).
- Circostrizione più puntuale del Piano Educativo Individualizzato. All'art. 6 del D.Lgs 96/2019 si specifica che il documento deve essere redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione di cui all'art. 8 del suddetto decreto e deve contenere una quantificazione delle ore e delle risorse necessarie per il sostegno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 4). Inoltre, sono stabilite scadenze univoche, ancorché non cogenti, per la sua redazione: il PEI "va redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre" (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 6).
- Chiarificazione dei rapporti tra i differenti documenti per l'inclusione scolastica, con particolare riferimento al Progetto Individuale: Il Piano Educativo Individualizzato è ora definito univocamente come "facente parte del progetto individuale" (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all'art. 5 del D.Lgs 66/2017, sostituzione della lettera b), sancendo definitivamente lo statuto del progetto individuale come *summa* onnicomprensiva degli interventi predisposti per il progetto di vita della persona con disabilità.
- **Coinvolgimento diretto dello studente con disabilità** nel progetto di inclusione in virtù del suo **diritto all'autodeterminazione**; il decreto, infatti, specifica che la "partecipazione attiva" di tali studenti deve essere "assicurata" all'interno del Gruppo di Lavoro Operativo

per l'Inclusione (D.Lgs 96/2019, art. 8, c.11), in sede di definizione del proprio progetto educativo individuale.

- Introduzione, a livello di singola istituzione scolastica, del Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (GLO, D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017): si tratta, in altre parole, di una legittimazione del GLO, fino ad oggi lasciato in ombra dalla legislazione e inserito solo in sporadici riferimenti come operativo ma destinato ad essere sostituito dal GLI. In seguito alla modifica del decreto si chiarisce il rapporto di sinergia e azione complementare ai fini dell'inclusione scolastica tra GLO (a livello di singoli alunni) e GLI (a livello di intero istituto).
- Riconoscimento e istituzionalizzazione della realtà dei Centri Territoriali di Supporto e delle Scuole Polo come importante supporto per l'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, Art. 8, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017, aggiunta dei commi *2-bis e 2-ter*).
- Definizione più precisa dei ruoli del GIT: essi costituiscono da un lato la cinghia di trasmissione a livello di ambito territoriale tra Istituzioni e Ufficio Scolastico Regionale e, dall'altro, sono un punto di riferimento e supporto per i gruppi per l'inclusione delle singole Istituzioni scolastiche (D.Lgs 96/2019, art. 8, commi 1-7).
- Maggiore rilievo all'interistituzionalità del progetto inclusivo. La maggior parte dei documenti per l'inclusione prevede la collaborazione, a diverso titolo, dei rappresentanti di almeno due delle diverse realtà territoriali (Sanità, Scuola, Ente Locale). A titolo di esempio, la stesura del progetto individuale è ora affidata non esclusivamente all'Ente Locale (D.Lgs 66/2017, art. 6, c. 2), ma all'azione sinergica di quest'ultimo d'intesa con la competente Azienda Sanitaria Locale (D.Lgs 96/2019, art. 7, c. 1, b ). Ancora, l'azione dei gruppi di lavoro per l'inclusione può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica, degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie Locali (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 6). In virtù di questa impostazione, la quasi totalità del processo di inclusione è affidata ad un'autentica azione di rete tra le Istituzioni presenti sul territorio.

Infine, va sottolineato che tra le nuove proroghe introdotte dal D.Lgs 96/2019, le più rilevanti riguardano i seguenti tre punti:

-l'utilizzo dei criteri dell'ICF;

-l'entrata in funzione del Gruppo per l'Inclusione Territoriale in riferimento all'assegnazione delle risorse per il sostegno ;

- la definizione delle misure di accompagnamento per la formazione in servizio del personale scolastico .

Citiamo, infine , la **Nota MIUR n.40 del 13.01.2021 - Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell' Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182. Facendo riferimento alla circolare recante Istruzioni operative dirigenziali del 16.01.2021, si precisa quanto segue:**

la nota di cui sopra ha trasmesso capillarmente al mondo della scuola il D.M. n.182 del 29 dicembre 2020, che ha, tra l'altro, definito le modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno , di cui al decreto legislativo 66/2017 , e il modello di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche ; infatti, il decreto , corredato di apposite Linee guida, comprende, quali allegati, i quattro nuovi modelli di PEI (per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado ), una scheda per l'individuazione delle principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l'alunno e delle condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione delle entità delle difficoltà riscontrate (c.d. Scheda per l'individuazione del "debito di

funzionamento”), nonché una tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza.

L’operatività di tali modelli è stata , per l’anno scolastico 2021-22 , facoltativa e va precisato, al riguardo, che il modello di PEI allora adottato dalla nostra Istituzione, aveva con lungimiranza, già previsto molte delle voci più “innovative”, quali una dettagliata individuazione e descrizione di obiettivi, metodologie e strumenti, i facilitatori e le barriere, la richiesta motivata di ore di sostegno e di assistenza, la descrizione e l’analisi del contesto , delle risorse ...

Vanno, altresì, messi in evidenza alcuni concetti chiave contenuti nel D.M. ,degni di particolare attenzione: il principio della corresponsabilità educativa che comporta, ai fini dell’inclusione, una duplice prospettiva: da un lato, la presa in carico dell’alunno con disabilità dall’intero team/consiglio di classe; dall’altro, il ruolo del docente di sostegno , risorsa per l’intero ambiente di apprendimento.

In secondo luogo, una delle maggiori novità del Decreto è rappresentata dalla diversa modulazione nell’attribuzione delle risorse professionali e dalla necessità di valorizzare tutte le professionalità presenti. Anche l’attribuzione del rapporto di sostegno viene profondamente rivista : dismessa l’erronea semplificazione meramente quantitativa ( gravità – rapporto 1:1) ciò su cui occorre far leva è la “tipologia” di gravità e l’esistenza di risorse professionali adatte a compensare “quel” tipo di gravità, a partire dagli stessi curriculum dei docenti del consiglio di classe.

La decretazione ministeriale prevede, a tal fine, lo stanziamento di fondi appositi destinati alla formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, finalizzata a garantire il principio di contitolarità nella loro presa in carico.

Altri importanti principi dichiarati nel succitato D.M. 182 riguardano, poi, i rapporti con soggetti esterni all’istituzione scolastica, sia pubblici (il comune e l’ASL, principalmente) che privati: tale sinergia, di non sempre facile coordinamento, resta in capo, in ultima istanza, alla dirigenza scolastica, chiamata a garantire il coordinamento della pluralità di contributi.

Altre importanti indicazioni riguardano il cosiddetto “Pei provvisorio”, che andrà compilato fin dal dall’a.s. 2021-22 entro il 30 giugno 2021 ed è relativo agli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all’anno scolastico successivo.

Di rilevante importanza, inoltre, l’Allegato B “ **Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche**” ed i modelli di Pei secondo ICF relativi ai tre ordini di scuola presenti nell’Istituzione ( **Infanzia, primaria e Sec. di Primo Grado**) nonché il modello di Pei provvisorio da compilarsi entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico.

**Occorre, inoltre, ricordare che il D.I. 182/2020 del 30 dicembre 2020 è stato rilegittimato**, dopo l’impugnazione al TAR del Lazio da parte di alcune associazioni di genitori ed il suo successivo annullamento con la sentenza n. 9795 del 19 luglio 2021, a cura della III sezione del Tar pubblicata sulla G.U. il 14 settembre 2021 ( che aveva bocciato il decreto Interministeriale numero 182 del 2020 recante l’adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, nonché le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità), dalla sentenza del

Consiglio di Stato n. 3196 del 26 aprile 2022 che ha totalmente riformato la sentenza del 2021. Tornato, pertanto, pienamente in vigore, è stato oggetto di particolare attività di formazione ed auto formazione dal Dipartimento Inclusione dell'istituto e dei docenti delle classi che accolgono alunni con disabilità. I modelli di PEI di cui al Decreto sono , quindi, quelli adoperati dalla nostra Istituzione per il corrente a.s. 2022-23.

Proponiamo, quindi, una panoramica sulla normativa ministeriale emanata a seguito dell'emergenza sanitaria provocata nel Paese dal Corona Virus:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01- 03-2020)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06-03-2020 Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6".

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08- 03-2020)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03- 2020)

NOTA PROT. 388 del 17 marzo 2020 Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza.

Nota prot. 562 del 28 marzo 2020 Emergenza COVID - 19 Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 , n. 22 . Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

**DOCUMENTO TECNICO SULL'IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO: adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 28 Maggio 2020, recante MODALITÀ DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ per PROSSIMO ANNO SCOLASTICO e misure di contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 nell'ambito del settore scuola per gli istituti di ogni ordine e grado ai fini dell'apertura del prossimo anno scolastico**

Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "c.d. Decreto rilancio" – "Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021". Dotazioni finanziarie per la ripresa dell'attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali

**LEGGE 5 giugno 2020, n. 40. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. GU Anno 161° - Numero 143 DEL 6 GIUGNO**

LEGGE 6 giugno 2020, n. 41. **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.** GU Anno 161° - Numero 143 DEL 6 GIUGNO e normativa successiva ( in particolare i DPCM emanati nello scorso mese di novembre 2020 e tutta la normativa successiva relativa anche all' anno 2021 : ricordiamo, per tutti ,il cosiddetto Decreto Natale , ossia il D.L. del 24.12.2021 n°221 ).

Il DPCM dell'8 marzo 2020 , la Circolare del 17 marzo 2020 e le note successive , hanno evidenziato quanto sia indispensabile, ai fini di un'azione incisiva della didattica a connotazione inclusiva ( ed a maggior ragione nell'epoca del Coronavirus), la progettazione e riprogettazione delle attività di insegnamento – apprendimento in considerazione di un “setting” profondamente mutato e nel quale tali dinamiche si stanno, comunque, svolgendo.

E' stato necessario, infatti, anche in risposta all'esigenza sollecitata più volte dal MIUR, avere particolare attenzione per i “nostri alunni speciali”, rivisitare la progettazione ed il processo di insegnamento/apprendimento anche al fine di valorizzare la fase diagnostica e renderla funzionale a un successivo percorso più flessibile e continuativo, consentendo così anche la realizzazione di una didattica più personalizzata, la cosiddetta DAD, resa ormai obbligatoria dalla decretazione ministeriale ultima .

E' d'obbligo soffermarsi più diffusamente, a questo punto, sul **D.I. n°182/2020** che ha introdotto i nuovi modelli di PEI ICF per tutti gli Ordini di scuola con le Linee Guida quali vademecum per l'approccio al nuovo concetto di Inclusione alla luce dell' ICF . Annullato il D.I. 182 seguito della **sentenza n. 9795 del 14 settembre u.s. del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis**, assieme ai suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1), il MI ha emanato la **nota n.2044 del 17. 09.2021** con la quale si è inteso informare tempestivamente le scuole, in primis su quanto disposto dal TAR fornendo indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per per lo scorso a.s. 2021-22 , al fine di tutelare il diritto all'inclusione scolastica, nelle more dell'emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell'iter giudiziario.

Riferimento legislativo è sempre, comunque, rimasto il decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm..ii. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente: a) al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, comma 2), con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione; all'individuazione degli obiettivi educativi e didattici; etc. b) ai Gruppi per l'inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11).

## BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

In base al dettato costituzionale, la scuola è chiamata a trasmettere cultura intesa non solo come acquisizione di abilità fondamentali e competenze specifiche, ma soprattutto come mezzo di formazione dell'uomo e del cittadino. In particolare, gli alunni diversamente abili necessitano di una piena integrazione attraverso la costruzione di un percorso formativo e didattico ad hoc che superi la didattica centrata sul deficit e tenga piuttosto conto dei loro reali bisogni, al fine di sviluppare al meglio le proprie potenzialità. Questi allievi, quindi, necessitano di:

- A) potenziare i livelli di autostima e la fiducia di base;
- B) sviluppare le abilità metacognitive e metaemozionali necessarie per iniziare a prendere consapevolezza del proprio sé e del proprio agire in relazione al mondo circostante;
- C) acquisire la capacità di cooperare ed interagire con gli altri attraverso attività di piccolo e grande gruppo;
- D) acquisire la capacità di comunicare attraverso linguaggi diversi;
- E) usufruire di un "percorso" atto a superare difficoltà personali ed ostacoli presenti nell'ambiente.

Essi hanno bisogno, inoltre, che la scuola individui preliminarmente le difficoltà di apprendimento e di relazione attraverso appositi strumenti di osservazione e rilevazione, che promuova la loro integrazione e favorisca, mediante progetti in sintonia con le linee generali del P.T.O.F., la realizzazione di un percorso che miri all'uguaglianza valorizzando le diversità.

A tal proposito, è bene sottolineare che la scelta di un curriculum riservato agli allievi con deficit non va intesa come opzione per una didattica differenziale. Il processo educativo, specie in presenza di alunni disabili gravi, non può muovere da programmi e percorsi predefiniti a priori a tavolino, ma deve nascere in situazione e coinvolgere le dimensioni affettive, emozionali, sociali e cognitive degli adulti e degli alunni.

Si tratta di costruire un percorso personalizzato che non è una diversa direzione d'apprendimento rispetto alla classe, ma solo una strada più agevole, più consona alle potenzialità del discente in termini di tempi e di modalità dell'offerta didattica, in coerenza con il principio secondo cui l'individualizzazione e la personalizzazione dell'insegnamento/apprendimento e l'integrazione rappresentano due esigenze egualmente irrinunciabili da conciliare.

Pertanto, il curriculum differenziato rappresenta la sintesi equilibrata fra due variabili: la progettazione didattica-educativa rivolta a tutti gli alunni e quella rivolta agli allievi diversamente abili.

## PRINCIPALI FASI DELL'ACCOGLIENZA

FASE	PERIODO	ATTIVITA'
ISCRIZIONE	ENTRO IL MESE DI	La famiglia incontra il

	<b>GENNAIO</b>	Dirigente Scolastico ed eventualmente il docente Funzione Strumentale; visita la scuola; presenta la domanda di iscrizione in Segreteria entro i termini di legge, corredata di certificazione e diagnosi funzionale secondo la L. 104/1992
<b>CONOSCENZA</b>	<b>TRA GENNAIO E GIUGNO</b>	Sono previsti alcuni incontri che vedono coinvolte, a vario titolo, le seguenti figure: il Dirigente, il docente funzione Strumentale, i futuri insegnanti, la famiglia... Tali riunioni sono volte a conoscere la situazione dell'alunno e a predisporre al meglio il suo ingresso nel nuovo ordine di scuola.
<b>INSERIMENTO</b>	<b>SETTEMBRE</b>	I nuovi insegnanti incontrano la famiglia e i docenti del precedente ordine di scuola, per ricercare le condizioni migliori per creare l'ambiente didattico più adatto all'alunno. Nel caso della Scuola dell'Infanzia o di specifiche situazioni di particolare complessità, si può prevedere un inserimento graduale: per alcune ore al giorno, fino a giungere alla frequenza ritenuta ottimale per l'alunno. Naturalmente queste decisioni vengono prese dalla famiglia, in accordo con il Dirigente, il docente Funzione Strumentale, i docenti di sostegno o di classe o sezione e sentito il parere degli specialisti che hanno in carico il bambino.
<b>INCLUSIONE</b>	<b>INTERO ANNO SCOLASTICO</b>	Si svolge il vero processo di integrazione e di inclusione: dopo un'iniziale fase di osservazione, si procede alla realizzazione del P.E.I. e del P.D.F.; quotidianamente si portano a compimento le attività per favorire il benessere dell'alunno, il suo pieno inserimento nell'ambiente scolastico ed il suo cammino nel progetto di vita.

**GLI E GLHI D'ISTITUTO**

***“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le Scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.***

La circolare ministeriale del 22.11.2013 Prot. n.0002563, successiva alla Nota prot. n°1551 del 27 dicembre 2012 e la C.M. n°8 del 6 marzo 2013 , avente come oggetto: “STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. A.S. 2013-2014. CHIARIMENTI” con la quale il Ministero ha fornito ulteriori informazioni in merito all’individuazione, agli strumenti di intervento ed al ruolo dei consigli di classe in merito ai BES, sono, oltre alla legislazione sui DVA e sui DSA, gli importanti riferimenti normativi cui richiamarsi per quanto attiene ai BES, nonché la normativa ultima su riportata (L.107/2015 e decreti attuativi) .

Come si ricava dalla C.M. n°8 del 6 marzo 2013 e dalla modulistica prodotta da diversi uffici scolastici a partire dal mese di giugno 2013, sotto la sigla BES si includono tre grandi categorie:

i DA o DVA ( ossia gli alunni con disabilità), i DSA ed una terza categoria, quella dello svantaggio ( socio-economico e/o linguistico/culturale). La vera novità riguarda proprio quest’ultima categoria: per la prima volta si chiede ai Consigli di classe di predisporre, qualora lo ritengano opportuno ed all’unanimità, di predisporre un piano personalizzato per chi vive in una situazione di generico “disagio”. In questo mare magnum di novità, tuttora in fieri, è parso non solo utile, ma indispensabile, predisporre un documento che tenga conto di queste novità e renda il nostro I.C. in grado di gestire, con gli strumenti più appropriati, la problematica inerente i BES.

L’adozione del Protocollo di rete per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, nasce dall’esigenza di definire ed adottare pratiche condivise e comuni tra tutte le scuole che operano nello stesso istituto comprensivo e che sono pertanto accomunate dalla stessa complessità.

Includere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, sociale, culturale, alla pari degli altri alunni, insieme agli altri alunni, senza alcuna discriminazione; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico e formativo.

In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ma anche e soprattutto un impegno di sviluppo della loro formazione attraverso la realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche.

Al fine dell’inclusione scolastica e sociale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, il Collegio Docenti dell’I.C. ha sottolineato la necessità di raggiungere le seguenti finalità:

- definire pratiche condivise ;
- favorire l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- progettare percorsi comuni di individualizzazione o personalizzazione che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il percorso di istruzione e di formazione;
- adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico.
- fornire strumenti comuni di indagine, osservazione, rilevazione e progettazione del percorso formativo;



- monitorare le azioni e gli interventi.

*L'inclusione degli alunni può essere realizzata solo in una scuola che è in grado di riconoscere effettivamente i Bisogni Educativi Speciali.*

Questa premessa è resa indispensabile dalla normativa ultima in materia di BES e dalla necessità che i minori con disabilità siano fatti oggetto di particolari modalità di intervento, integrazione, valutazione secondo quanto, appresso, meglio delineato.

L'integrazione ed il successo formativo dell'alunno disabile si concretizzano attraverso percorsi individualizzati e sostenuti dal progetto educativo personalizzato *P.E.I.*, nell'ambito di una costante interazione tra famiglia, scuola e territorio.

Si possono realizzare diverse forme di individualizzazione: da un semplice intervento attraverso attività esemplificative concordate con il docente di sostegno, da parte degli insegnanti di classe, alla necessità di costruire un vero e proprio *P.E.I.* per alunni in situazione di grave difficoltà, con l'utilizzo di risorse aggiuntive come gli assistenti socio-educativi o altre risorse umane messe a disposizione dagli enti locali.

Questo non significa che la programmazione individualizzata sia utile solo agli alunni con ritardo mentale o con comportamenti problematici, può bensì essere rivolta anche ad alunni meno gravi, non certificati come diversamente abili, come nel caso dei disturbi dell'apprendimento, i quali dovrebbero beneficiare di una didattica più rispondente ai bisogni dell'alunno.

In quest'ottica, che cerca di superare la logica emarginante della coppia alunno–insegnante di sostegno. Il nostro Istituto Comprensivo si sta attivando con esperienze didattiche alternative e soluzioni organizzative diverse, come quelle che mettano in primo piano il ruolo attivo di tutti gli alunni all'interno del contesto classe, al fine di favorire lo sviluppo di rapporti di amicizia e di reciproco aiuto, il lavoro con gruppi di apprendimento cooperativo, il tutoring (alunni con funzione reciproca di insegnamento), e soprattutto con il coinvolgimento diretto ed indispensabile dell'A.S.P., dei servizi sociali presenti sul territorio e delle famiglie.

La scuola si predispone ad accogliere utili indicazioni provenienti dai genitori degli alunni diversamente abili rispetto agli itinerari di crescita dei propri figli, in modo da programmare con maggiore efficacia l'intervento educativo.

A tal proposito, alcune recenti note e circolari ministeriali ribadiscono che *“il sostegno agli alunni con disabilità , attraverso percorsi didattici individualizzati, fa capo, oltre che all'insegnante specializzato, all'intero corpo docente”* e che *“il processo di inclusione scolastica si fonda sull'assunzione, da parte di tutti i docenti della classe, del progetto di vita.”*

Pertanto, compito dell'insegnante di sostegno è **quello di programmare**, all'interno del consiglio di classe, l'intervento educativo insieme agli insegnanti curricolari, assicurando ai colleghi le indispensabili mediazioni didattiche e relazionali per un'effettiva integrazione dell'alunno nel contesto della classe.

Le attività dell'insegnante di sostegno dovrebbero, poi, integrarsi e amalgamarsi in una più globale funzione di sostegno che la comunità scolastica nel suo insieme ha il compito di attivare nei confronti delle tante e diverse situazioni di disagio e di difficoltà presenti.

Tenendo presenti gli elementi fin qui evidenziati, il GLHI/GLI , presente all'interno dell'I.C. definisce gli interventi, che saranno poi declinati ed opportunamente personalizzati e calibrati nel PEI e,

laddove si evidenzino particolari esigenze e /o difficoltà , finalità e obiettivi da raggiungere nel progetto di “INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ ”

## **FINALITÀ**

- Trasformare la scuola in una piccola comunità educante improntata a rapporti di cooperazione e collaborazione.
- Incrementare le capacità comunicativo/espressive degli alunni con disabilità
- Offrire agli alunni nuove opportunità educative.

## **➤ OBIETTIVI GENERALI**

- Sviluppo della personalità in un contesto socializzante.
- Valorizzazione delle attività e dei linguaggi espressivo–comunicativi.
- Offrire agli alunni con disabilità e a quelli che presentano difficoltà d’inserimento , la possibilità di fruire di esperienze educative variegate attraverso laboratori di tipo diverso e calibrati sulle loro reali necessità.
- Rispettare le più elementari regole di convivenza in un piccolo gruppo per sapere poi trovare un giusto inserimento nel vissuto di tutti i giorni.

## **➤ OBIETTIVI SPECIFICI**

- Potenziare i livelli di autostima e la fiducia di base;
- Accrescere e favorire le capacità di autonomia personale e sociale;
- Stimolare le capacità espressive , anche attraverso strategie ed attività volte a potenziare la creatività.
- Ricercare tutti gli strumenti possibili per agevolare la comunicazione.
- Accrescere il retroterra di esperienze pratiche e manipolatorie degli alunni.
- Stimolare la comunicazione anche attraverso l'utilizzo di linguaggi multimediali.
- Migliorare le capacità di rilassamento.
- Favorire l’interiorizzazione e la rappresentazione del proprio schema corporeo.

- Acquisire ed affinare la dimensione spazio-temporale.

### **CONTENUTI:**

- far conoscere lo spazio scolastico;
  - organizzare i contatti fra gli alunni;
  - organizzare i contatti fra docenti e alunni;
- 
- fornire le informazioni e gli strumenti minimi per lo sviluppo della dimensione psicomotoria, socio-relazionale e cognitiva degli alunni .

### **TEMPI:**

Le prime due settimane dell'anno scolastico ( mese di settembre) per insegnare all'allievo a muoversi all'interno dell'Istituto; tutto l'anno scolastico, affinché il progetto favorisca momenti di crescita socio-affettivo-relazionale e cognitiva, mese di gennaio ed intero anno scolastico .

### **STRUMENTI E MATERIALI DI APPRENDIMENTO**

Riguardo agli strumenti e materiali di supporto, si è scelto di affiancare ai tradizionali supporti (testi, schede, materiale strutturato e non, ecc.) l'utilizzo di strumenti didattici multimediali che consentano agli alunni l'integrazione di testi, immagini, audio e video e che permettano ai soggetti flessibilità nell'uso , libertà di scelta del percorso e di una adeguata velocità di apprendimento ed interattività con lo strumento.

Il progetto pertanto prevede, soprattutto per gli alunni particolarmente dotati, l' utilizzo del PC ( reso possibile dalla presenza in tutti i plessi di attrezzate aule multimediali) e dei software didattici reperibili sui comuni supporti (floppy disk, CDROM) come anche sulla rete Internet.

### **ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

Il G.L.O. con la partecipazione di tutte le componenti di cui al Decreto di nomina a cura del D.S. sulla base del Profilo di funzionamento, procederà alla redazione del PEI (Art. 12 L. 104 e D.lgs n°66/2017, 96/2019 e 182/2020) di norma entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico.

Il PEI individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati.

Sarà convocato due volte l'anno il GLI d'Istituto ( art. 15 Legge 104/92 e D.lgs n°66/2017) .

IL GLHI verrà convocato sia nella fase iniziale dell'anno scolastico per le necessarie procedure di assegnazione delle risorse umane agli alunni ed alle classi , che per motivi di studio, ricerca e supporto al GLI.

### **GLO**

#### **GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO**

Nuovo art. 15 della Legge 104 del 1992 Comma 10

Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente , o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono

derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale. Comma 11 All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

DLgs 66/2017: articolo 7 Comma 2

Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona [...]; h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

### **COMPOSIZIONE DEL GLO**

La costituzione del GLO, con le sue competenze nella gestione del PEI, rappresenta una delle novità più rilevanti del nuovo decreto sull'inclusione: il PEI è discusso, approvato e verificato da questo nuovo gruppo di lavoro, costituito per ciascun alunno e ciascuna alunna con disabilità e valido per un anno scolastico.

La sua composizione è definita nell'art. 15 della L. 104/92, come modificato dal decreto.

Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, ivi compreso l'insegnante specializzato per il sostegno didattico, e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

I genitori dell'alunno con disabilità - o chi esercita la responsabilità genitoriale - partecipano ai lavori del GLO.

Il decreto indica, inoltre, come partecipanti al GLO altre persone definite «figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità».

L'individuazione non è univoca e richiede pertanto una precisa autorizzazione formale da parte del Dirigente scolastico.

Requisito essenziale è che si tratti di una "figura professionale" (escludendo quindi supporti di altro tipo legati a relazioni familiari o amicali) che abbia un'interazione con l'alunno o con la classe.

A titolo di esempio possiamo citare, tra le figure interne all'istituzione scolastica:

- docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI (art. 15 c. 8 L. 104/92, come modificato dal DLgs 96/19);
- docenti che svolgono azioni di supporto alla classe nel quadro delle attività di completamento.

Resta di competenza della dirigenza stabilire la necessità o meno di tale individuazione formale, ricordando che, se ritenuto utile, è possibile prevedere la loro partecipazione in qualità di esterni a singoli incontri. In tal senso, può essere prevista anche la partecipazione di collaboratori scolastici e collaboratrici scolastiche che coadiuvano nell'assistenza di base.

Tra le figure esterne all'amministrazione scolastica, ma che operano stabilmente a scuola, si possono considerare le persone che forniscono l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, nominate dall'Ente locale.

Tra le figure esterne al contesto scolastico, possono prendere parte al GLO:

- specialisti e terapisti dell'ASL;
- specialisti e terapisti privati segnalati dalla famiglia;
- operatori/operatrici dell'Ente Locale, soprattutto se è attivo un Progetto Individuale;
- componenti del GIT.

Prima di nominare i soggetti esterni, il Dirigente scolastico acquisisce la loro disponibilità ad accettare l'incarico e l'impegno a rispettare la riservatezza necessaria.

La famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri, nonché a mantenere riservati i dati sensibili, nel rispetto delle norme sulla privacy.

Uno specialista privato può essere individuato quale partecipante del GLO solo se dichiara di non essere retribuito dalla famiglia e la sua partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione

### **SUPPORTO DELL'UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE**

In base all'articolo 15 comma 10 della L. 104/92, come modificato dal DLgs 66/2017, l'unità di valutazione multidisciplinare (UVM) dell'Azienda Sanitaria Locale, ossia l'organo collegiale che ha redatto il Profilo di Funzionamento, ha il compito di fornire al GLO il "necessario supporto". Pertanto l'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa, con diritto di voto. L'UVM è un organo distinto rispetto al GLO e come tale non ne fa parte, ma le figure professionali che lo compongono e che interagiscono con l'alunno possono certamente rientrarvi. L'istituzione scolastica concorda con l'ASL di riferimento di ciascun alunno con disabilità le modalità operative più idonee per offrire a ogni GLO il tipo di supporto più adatto.

Indicativamente le Linee Guida suggeriscono due modalità, adottabili entrambe o in alternativa:

– l'ASL indica uno o più membri dell'UVM come componenti a tutti gli effetti del GLO ed essi saranno pertanto invitati a tutti gli incontri e - se impossibilitati a partecipare - manterranno i contatti in altro modo;

– si concordano con la scuola, secondo le diverse situazioni, altre modalità di supporto, anche a distanza o indirette, quali ad esempio: consulenze, controllo dei documenti di programmazione, interventi in caso di necessità o altro.

Nel caso in cui l'ASL non coincida con quella di residenza dell'alunno, si potrà concordare che la nuova unità multidisciplinare prenda in carico l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza.

### **INCONTRI DEL GLO**

Il DLgs 66/2017, all'articolo 7 comma 2, ed il successivo D.I. n°182 del 29 dicembre 2020, prevede diversi momenti per le riunioni del GLO finalizzati alla redazione del PEI, prima in versione provvisoria (entro giugno, per alunni e alunne di nuova iscrizione o certificazione) e poi definitiva (entro ottobre) e almeno una verifica periodica, da stabilire secondo le esigenze dei soggetti coinvolti, nel corso dell'anno. Nel corso di un anno scolastico sono previste, pertanto, le seguenti convocazioni: – un incontro del GLO all'inizio dell'anno scolastico per l'approvazione del PEI valido per l'anno in corso. Il limite temporale indicato dal Decreto («di norma, non oltre il mese di ottobre») dovrebbe rappresentare la scadenza massima, salvo situazioni particolari (ad esempio ritardi consistenti nella nomina degli insegnanti, non solo di sostegno, o frequenza irregolare dell'alunno/a nel primo periodo). Se ci sono le condizioni, le istituzioni scolastiche si impegnano a definire ed approvare il documento entro le prime settimane di lezione, per ridurre al minimo il periodo di lavoro svolto senza progettazione. Si ricorda che l'espressione "in via definitiva" usata dal decreto ha lo scopo di distinguere il PEI redatto all'inizio dell'anno scolastico dal PEI redatto in via provvisoria di giugno, ma certamente il documento può essere modificato anche nel corso dell'anno scolastico in quanto rappresenta uno strumento di lavoro flessibile e dinamico, da rivedere tutte le volte che appare necessario; – incontri intermedi di verifica (almeno uno) per «accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni» (comma 2, lettera h). Il numero di questi incontri dipende dai bisogni emersi, e dalla conseguente necessità di apporre correttivi e integrazioni al testo precedentemente approvato. Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per affrontare emergenze o problemi particolari; – un incontro finale, da tenere entro il mese di giugno, che ha la duplice funzione di verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo;

– solo per alunni/e che abbiano ottenuto per la prima volta la certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, è prevista - sempre entro il mese di giugno - la convocazione del GLO per la redazione del PEI in via provvisoria.

## **FORMULAZIONE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO**

Il PEI viene elaborato e approvato dal GLO (Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione)

- a. è elaborato ed approvato dal GLO;
- b. tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 104/1992 e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- c. attua le indicazioni di cui all'articolo 7 del DLgs 66/2017;
- d. è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
- e. è strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
- f. nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall'interlocuzione tra i docenti dell'istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione e, nel caso di trasferimento, è ridefinito sulla base delle diverse condizioni contestuali e dell'ambiente di apprendimento dell'istituzione scolastica di destinazione;
- g. è un atto amministrativo che garantisce il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'Accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del DLgs 66/2017.

## **VALUTAZIONE**

Per quanto concerne la valutazione, in particolare, il riferimento fondamentale resta l'art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame) della Legge 104/1992, che fissa i seguenti punti: 1. Nella valutazione degli alunni con disabilità da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del Piano educativo individualizzato: a) per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici [e quali siano]; b) quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 2. Nella scuola dell'obbligo



sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

In merito al succitato **Decreto interministeriale n. 182/2020**, infine, si esplicita quanto segue:

Il D.I. n. 182/2020 definisce:

- **i nuovi modelli di piano educativo individualizzato (PEI)**, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche, e **le correlate Linee guida**;
- **le nuove modalità in merito all'assegnazione delle ore di sostegno agli alunni con disabilità**, previste dal decreto legislativo 66/2017.

Quest'ultimo declina proprio le *“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”*, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. Nel dettaglio, è stato il DLgs n. 96/2019, ad apportare alcune *“Disposizioni integrative e correttive”* al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66.

In concreto l'articolo 7, comma 2-ter del DLgs 13 aprile 2017 n. 66 recita:

*“Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche”*

Il decreto di cui sopra è proprio il D.I. n 182/2020 del quale , preliminarmente ad una breve sintesi dei suoi 21 articoli ci soffermiamo sulle vicende che lo hanno, fin qui, riguardato.

**Il D.I. 182/2020 e la sua complessa attuazione :**

**“ Dalla sentenza n. 9795 del 14 settembre u.s. del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio alla nota n. 2044 del 17. 09.2021, al Parere del CSPI ( seduta del 13 ottobre 2022) ed , infine, alla nota n.15760 del 14 ottobre 2022”**

Il D.I. n°182 del 29 dicembre 2020 ha introdotto i nuovi modelli di PEI ICF per tutti gli Ordini di scuola con le Linee Guida quali vademecum per l'approccio al nuovo concetto di Inclusione alla luce dell' ICF : a seguito, però, della sentenza n. 9795 del 14 settembre u.s. del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, il Decreto era stato annullato assieme ai suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1).

Dopo tale sentenza, il MI emanava la nota n.2044 del 17. 09.2021 con la quale si intendeva informare tempestivamente le scuole, in primis su quanto disposto dal TAR a cui ci si doveva attenere e, al contempo, fornire indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all'inclusione scolastica, nelle more dell'emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell'iter giudiziario.

In materia, è sempre rimasto, comunque, vigente il decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm.ii. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente: a) al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, comma 2), con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione; all'individuazione degli obiettivi educativi e didattici; etc. b) ai Gruppi per l'inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11). La nota sottolineava l'assoluta necessità di dare continuità all'azione educativa e didattica a favore di bambini e bambine, alunni e alunne, studenti e studentesse con disabilità, nel rispetto delle norme sancite dalla Carta Costituzionale e dell'assoluta preminenza del diritto allo studio.

Riportiamo ulteriori passaggi della nota MI e, in particolare, i motivi di censura del ricorso incidenti nel merito ossia:

- a) Composizione e funzioni del GLO;
- b) Possibilità di frequenza con orario ridotto;
- c) Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità;
- d) Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza.

Composizione ed alle funzioni del GLO : nel funzionamento di tale organismo non possono essere poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione - che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa - incidente sulle garanzie procedurali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità (Art. 3 e 4, DI 182/2020);

Possibilità di frequenza con orario ridotto:

non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria - con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull'obbligo di frequenza - in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, lettera a) DI 182/2020];

Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità:

non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al D.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) D.I. 182/2020).

Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza: in assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni – che dovrà attuarsi mediante l'adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute - non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell'organo collegiale” (Art. 18, DI 182/2020). In conclusione, risulta prioritario – in questa fase - redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati all'art. 7, comma 2, lettera g) del citato D.Lgs. 66/2017 (“di norma, non oltre il mese di ottobre”), pur sempre nel rispetto della recente sentenza TAR.

Riportiamo, infine, testualmente quanto disposto in merito al PEI dalla nota MI succitata, al paragrafo Istruzioni Operative:

“Le Istituzioni scolastiche per l’elaborazione dei PEI potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del D.Lgs 66/2017, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza, cui comunque si rimanda per un’attenta lettura e applicazione.” Infine, in conclusione la nota osserva che:

“omissis... risulta prioritario – in questa fase - redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati all’art. 7, comma 2, lettera g) del citato D.Lgs. 66/2017 (“di norma, non oltre il mese di ottobre”), pur sempre nel rispetto della recente sentenza TAR.

Successivamente a tali vicende, la **Sentenza del Consiglio di Stato n. 3196/2022** ribaltava la sentenza del TAR del Lazio facendo riacquistare piena efficacia al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 ed ai documenti a esso allegati:

- le Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche;
- i modelli di PEI per Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo e secondo grado;
- la Scheda C, “Scheda per l’individuazione del debito di funzionamento” e la Tabella C1, “Tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno didattico”.

Precisiamo, a tal proposito che la nostra Istituzione aveva, comunque, deciso, con ponderata lungimiranza in merito alla sua successivamente riconosciuta validità, di adottare per l’a.s. 2021-22 il modello del PEI ministeriale, pur privo di ogni riferimento al D.I. 182/2020 a causa della sentenza del Tar del Lazio, ma nella sostanza assolutamente aderente al modello elaborato dal MI e, per il corrente a.s. 2022-23 di adottare, addirittura in anticipo rispetto alla nota del 15760 del 14 ottobre 2022, i modelli di PEI in allegato alle Linee Guida del D.I. 182/2020 nella loro versione integrale al fine di volgere i GLO nel pieno rispetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 3196/2022

### **Parere del CSPI**

In merito alla bozza del decreto nel quale sono indicate le disposizioni correttive del D.I. 182/2020 ed attualmente in gestazione, il CSPI, nella seduta del 13 ottobre 2022, ha espresso all’unanimità parere favorevole ritenendo positivo l’intervento del ministero sugli aspetti controversi del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, che avrebbero potuto comunque portare a contenziosi.

Il CSPI ha ritenuto positivo che siano state apportate modifiche anche ai modelli di PEI e alle Linee Guida che rendono coerenti gli interventi e consentono un più flessibile utilizzo dei modelli stessi.

**La nota 15760 del 14 ottobre 2022** ( che riportiamo di seguito integralmente) a cura della Direzione generale per lo studente , l'inclusione e l'orientamento scolastico del MI ha diramato le indicazioni in merito all'elaborazione del PEI da parte delle scuole a partire dall'anno scolastico 2022-23: va, in merito, precisato che la nostra scuola, anticipando con lungimiranza i tempi, aveva già adottato, per il corrente a.s. 2022-23 , i modelli di PEI in allegato al D.I. 182/2020 avviando tempestivamente i GLO per la prima approvazione dei PEI nel rispetto della tempistica indicata dalla normativa dedicata , ossia il 31 ottobre.

Riportiamo, quindi, integralmente, la nota MI n.15760 del 14.10.2022 :

Oggetto: Sentenza Consiglio di Stato n. 3196/2022. Redazione dei PEI per l'a.s.2022/2023.

Il Consiglio di Stato, Sezione VII, con Sentenza n. 3196 del 15 marzo 2022, pubblicata il 26 aprile 2022, accogliendo il ricorso del Ministero dell'istruzione, ha riformato la Sentenza del TAR Lazio n. 9795 del 19 luglio 2021 che annullava il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, e i relativi allegati. Con la Sentenza del marzo scorso, dunque, riacquistano piena efficacia il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, e i documenti ad esso allegati: - le Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche; - i modelli di PEI per Scuola dell'infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo e secondo grado; - la Scheda C, "Scheda per l'individuazione del debito di funzionamento" e la Tabella C1, "Tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno didattico".

Nelle more della definizione del giudizio d'appello, con nota 17 settembre 2021, n. 2044, questo Ministero aveva fornito indicazioni operative per la redazione dei PEI nell'a.s. 2021/2022, comunque richiamando la centralità delle previsioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in ordine alle prestazioni per l'inclusione scolastica. Tanto ciò premesso, si informano le SS.LL. che è in corso di definizione il decreto interministeriale, Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Economia e delle Finanze, emendativo del richiamato decreto 29 dicembre 2020, n. 182. Nelle more

dell'adozione del predetto decreto, le istituzioni scolastiche, dalle SS.LL. medesime opportunamente sensibilizzate, è necessario provvedano ad adottare i modelli nazionali PEI vigenti (allegati al decreto interministeriale n. 182/2020 e, ad ogni buon conto, uniti alla presente nota) per la progettazione educativo didattica. Successivamente al perfezionamento del decreto interministeriale di che trattasi, sarà cura di questo Ministero fornire indicazioni in ordine alle principali novità normative e alla modalità telematica di compilazione dei PEI medesimi.

Considerato che in questo momento dell'anno scolastico i Gruppi di lavoro operativi per l'inclusione (GLO) sono impegnati nella redazione del PEI per l'a.s. 2022/2023, si rappresenta l'esigenza che l'attività in corso abbia a riferimento la progettualità educativo-didattica. Solo a partire dal mese di maggio 2023, infatti, sarà necessario predisporre le Sezioni del modello nazionale PEI relative al fabbisogno di risorse professionali per l'inclusione (Sezioni 11 e 12). A quest'ultimo fine, saranno fornite specifiche indicazioni relative ai raccordi tra la documentazione clinica e la redazione del PEI. Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione dei contenuti

della presente nota alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione del territorio di competenza.

**Dopo questa doverosa premessa, proponiamo una breve sintesi dei 21 articoli del D.I. 182/2020**

### **Primo articolo – Definizioni generali**

Nel primo articolo, oltre a quanto già specificato in merito ai nuovi modelli PEI e le innovative modalità di assegnazione dei docenti di sostegno, viene ribadita la definizione di:

- **alunni con disabilità:** le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia, le alunne e gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado certificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"
- **PEI:** il Piano educativo individualizzato di cui all'articolo 12, comma 5 della legge 104/1992
- **GIT:** i gruppi per l'inclusione territoriale;
- **GLO:** il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10 del DLgs 66/2017
- **GLI:** il Gruppo di lavoro per l'inclusione, di cui all'articolo 9, comma 8 del DLgs 66/2017;

### **2 articolo – Formulazione del PEI**

Viene declinato il processo di formulazione del Piano Educativo Individualizzato, PEI:

- è elaborato e approvato dal GLO
- tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento
- attua le indicazioni di cui all'articolo 7 del DLgs 66/2017;
- è redatto a **partire dalla scuola dell'infanzia** ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
- è strumento di progettazione educativa e didattica e **ha durata annuale**
- nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall'interlocuzione tra i docenti dell'istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione
- garantisce il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, **compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe**, le modalità di verifica, i criteri di valutazione nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e **la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione.**

### **Articolo 3- Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione**

Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti. Partecipano al GLO:

- i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale
- le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, tra cui gli assistenti alla comunicazione, i referenti, funzione strumentale, rappresentante territoriale del GIT
- l'unità di valutazione multidisciplinare
- gli alunni con disabilità in nome del principio di autodeterminazione (scuola secondaria di secondo grado).

Il Dirigente scolastico, a inizio dell'anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO; ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso.

#### **Articolo 4 – Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione**

Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico – da parte del GLO che si riunisce almeno una volta all'anno – al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO redige il PEI provvisorio entro il 30 giugno, quello definitivo entro il 30 ottobre. È il Dirigente scolastico a convocare le riunioni.

#### **Articolo 5 – Raccordo del PEI con il Profilo di Funzionamento**

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a) del DLgs 66/2017, **il Profilo di Funzionamento - derivante dalla fusione tra Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale – è il documento propedeutico e necessario alla redazione del PEI.** Pertanto, è opportuno che il GLO, oltre a prendere visione del Profilo di Funzionamento, ne fornisca una sintesi che metta in evidenza le informazioni relative alle dimensioni rispetto alle quali è necessaria un'analisi puntuale, seguita dalla progettazione di interventi specifici, da inserire per l'appunto nel PEI.

#### **Articolo 6 – Raccordo del PEI con il Progetto Individuale**

1. Nel PEI sono esplicitate indicazioni relative al raccordo tra il PEI e il Progetto Individuale al fine di realizzare una progettazione inclusiva che recepisca anche azioni esterne al contesto scolastico, coordinate dall'Ente locale, rivolte allo sviluppo della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale.

#### **Riforma sostegno, Progetto Individuale: caratteristiche e finalità**

#### **Articolo 7- Quadro informativo sulla situazione familiare dell'alunno con disabilità**

Il nuovo modello di PEI prevede un "Quadro informativo" redatto a cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO esterni all'istituzione scolastica, relativo alla situazione familiare e alla descrizione dell'alunno con disabilità. Nella scuola secondaria di secondo grado, uno specifico spazio è dedicato alla descrizione di sé dello studente, attraverso interviste o colloqui.

#### **Articolo 10 – Curricolo dell'alunno**

Nella progettazione disciplinare, inserita nel PEI, è specificato se:

- l'alunno con disabilità segue la progettazione didattica della classe, nel qual caso si applicano gli stessi criteri di valutazione;
- rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione e, in tal caso, se l'alunno con disabilità è valutato con verifiche identiche o equipollenti;
- l'alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, essendo iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, con verifiche non equipollenti;
- l'alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio.

Nel PEI è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se trattasi di:

- percorso ordinario
- percorso personalizzato – con prove equipollenti
- percorso differenziato – ulteriore modalità prevista nella scuola secondaria di secondo grado.

### **Articolo 11 – Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**

Il PEI definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione. A tal fine, nel modello di PEI è dedicato un apposito spazio alla progettazione dei suddetti percorsi, che dovrà prevedere la loro tipologia (aziendale, scolastico o altro), gli obiettivi del progetto formativo e l'indicazione delle barriere e dei facilitatori nello specifico contesto ove si realizza il percorso.

### **Articolo 13- Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse**

Il PEI prevede un prospetto riepilogativo dove andrà specificato:

- se l'alunno è presente a scuola per l'intero orario o se si assenta in modo continuativo su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni
- la presenza dell'insegnante per le attività di sostegno, specificando le ore settimanali
- le risorse destinate agli interventi di assistenza igienica e di base
- le risorse professionali destinate all'assistenza per l'autonomia e/o per la comunicazione
- eventuali altre risorse professionali presenti nella scuola o nella classe
- gli interventi previsti per consentire all'alunno di partecipare alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe
- le modalità di svolgimento del servizio di trasporto scolastico.

### **Articolo 14 – Certificazione delle competenze**

Per quanto concerne la Certificazione delle competenze, il PEI prevede una sezione dedicata a note esplicative che rapportino il significato degli enunciati relativi alle Competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascun alunno con disabilità agli obiettivi specifici del PEI, anche in funzione orientativa – nel secondo grado di istruzione – per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

## Articolo 15 – Verifica finale e proposta di assegnazione delle risorse

In sede di verifica finale del PEI, partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche svolte, tenuto conto del Profilo di Funzionamento e del suo eventuale aggiornamento, oltre che dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse durante l'anno, il GLO propone per l'anno scolastico successivo:

- il fabbisogno di ore di sostegno, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta
- le risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione.

Il dirigente scolastico acquisite tali proposte contenute nei PEI, formulerà la richiesta complessiva d'Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l'Ente Territoriale.

Soffermiamoci, infine, sull'art.18.

## Articolo 18 – Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno – Approfondimento

Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l'alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo "debito di funzionamento".

Ricordiamo che il profilo di funzionamento è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

[Nel **Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020**, viene apportata una modifica dei parametri per l'assegnazione delle ore di sostegno agli alunni con disabilità, **che non viene più fatta prendendo in considerazione la condizione di gravità dell'alunno ma attraverso il "debito di funzionamento"** (rilevato a fine anno rispetto alle abilità e competenze acquisite) per dedurre automaticamente un certo numero di ore di sostegno didattico o di assistenza per l'autonomia e la comunicazione.]

Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle "capacità" dell'alunno indicate nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema:

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente <input type="checkbox"/>	Lieve <input type="checkbox"/>	Media <input type="checkbox"/>	Elevata <input type="checkbox"/>
--	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

### Allegato C "Debito di funzionamento"

Il GLO una volta acquisiti tutti i dati, formulerà una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza, quella del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo.

La verifica finale del PEI è approvata dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di:



- formulare la richiesta complessiva d'istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno
- formulare la richiesta complessiva d'Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l'Ente Territoriale.

Le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione sono attribuite dagli Enti preposti, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole e sulla base delle richieste complessive formulate dai Dirigenti scolastici, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis del DLgs 66/2017.

#### **Articolo 19 – Modello di Piano Educativo Individualizzato**

**I modelli di PEI sono resi disponibili in versione digitale da compilarsi in modalità telematica,** con accesso tramite sistema SIDI da parte delle Istituzioni scolastiche e dei componenti dei rispettivi GLO, i quali sono registrati e abilitati ad accedere al sito con il rilascio di apposite credenziali.

In allegato i modelli di PEI ex D.I. 182/2020